



Ente di Governo dell'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato



ASTI Servizi Pubblici S.p.A

Acquedotto della Piana S.p.A.

***REGOLAMENTO DI UTENZA
E CONDIZIONI DI
FORNITURA
del
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO***



ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.



Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

**REVISIONE APRILE 2016
IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2016**

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 1
Art. 2 – Definizioni	pag. 1
Art. 3 – Richiesta di allacciamento	pag. 4
Art. 4 – Preventivo	pag. 5
Art. 5 - Costi di allacciamento	pag. 5
Art. 6 – Estensione di nuove reti acquedottistiche e fognarie a servizio di edifici esistenti	pag. 6
Art. 7 – Nuove urbanizzazioni	pag. 6
Art. 8 - Validità del presente Regolamento	pag. 7
Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti esistenti	pag. 7
Art. 10 – Rotture agli impianti pubblici causate da terzi	pag. 7
Art. 11 – Oggetto e natura dell'erogazione di acqua potabile	pag. 9
Art. 12 - Intestatario del contratto	pag. 9
Art. 13 - Modalità contrattuali, spese di registro, subentro riattivazione, spostamento presa, variazione della ragione sociale della persona giuridica	pag. 10
Art. 14 – Durata del contratto	pag. 11
Art. 15 – Cessazione dell'erogazione, risoluzione anticipata del contratto	pag. 11
Art. 16 – Erogazioni provvisorie	pag. 12
Art. 17 - Modalità di somministrazione, numero di prese	pag. 12
Art. 18 – Dimensione della presa, modifiche, pressione di distribuzione e pressione minima	pag. 13
Art. 19 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà degli impianti, verifiche e manutenzioni	pag. 13
Art. 20 – Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione	pag. 14
Art. 21 – Obblighi dell'Utente – fughe accidentali	pag. 14
Art. 22 – Ispezioni e verifiche	pag. 15
Art. 23 – Interruzioni dell'erogazione, diminuzione di pressione, impurità	pag. 15
Art. 24 – Pagamenti, ritardo nei pagamenti e penali – sospensione/ riattivazione della fornitura	pag. 16
Art. 25 – Rateizzazione dei pagamenti	pag. 16
Art. 26 – Tipologie di Utenza	pag. 17
Art. 27 – Accessibilità al contatore	pag. 17
Art. 28 – Manutenzione dei contatori	pag. 17
Art. 29 – Accertamento dei consumi e verifica del contatore	pag. 18
Art. 30 – Fatturazione	pag. 19
Art. 31 – Periodo di riferimento della fattura – Periodicità di fatturazione	pag. 19
Art. 32 – Rettifiche di fatturazione – Reclami sulla bolletta	pag. 20
Art. 33 - Fontanelle	pag. 20
Art. 34 - Posizionamento idranti	pag. 20
Art. 35 – Uso degli idranti, impianti antincendio	pag. 21

Art. 36 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura – Classificazione degli scarichi	pag. 22
Art. 37 – Ammissibilità degli scarichi	pag. 22
Art. 38 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura	pag. 23
Art. 39 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali In pubblica fognatura	pag. 23
Art. 40 – Prescrizioni particolari per gli scarichi	pag. 23
Art. 41 – Procedura per il rilascio dell’autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali	pag. 24
Art. 42 – Modificazioni degli scarichi industriali	pag. 25
Art. 43 – Scarichi di sostanze pericolose	pag. 25
Art. 44 – Divieto di diluizione degli scarichi	pag. 26
Art. 45 – Acque meteoriche	pag. 26
Art. 46 – Sversamenti accidentali	pag. 26
Art. 47 – Scarichi vietati	pag. 27
Art. 48 – Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura	pag. 27
Art. 49 – Separazione degli scarichi	pag. 28
Art. 50 – Modalità tecniche di allacciamento – Prescrizioni generali	pag. 28
Art. 51 – Allacciamento alla pubblica fognatura	pag. 28
Art. 52 – Norme particolari per l’allacciamento alla pubblica fognatura	pag. 29
Art. 53 – Pozzetto di consegna	pag. 29
Art. 54 – Impianti di pretrattamento	pag. 30
Art. 55 – Controllo degli scarichi	pag. 30
Art. 56 – Modalità di controllo degli scarichi industriali	pag. 30
Art. 57 – Punti di controllo – installazione di strumenti di misura e controllo	pag. 31
Art. 58 – Controllo delle portate scaricate in fognatura	pag. 31
Art. 59 – Applicazione della tariffa	pag. 32
Art. 60 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull’impianto interno dell’utente – Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione	pag. 32
Art. 61 – Sistema sanzionatorio e penalità	pag. 33
Art. 62 – Reclami	pag. 33
Art. 63 – Variazioni del Regolamento	pag. 33
Art. 64 – Disposizioni finali	Pag. 34

NORME COMUNI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto e di raccolta collettamento e depurazione dei reflui, che recapitano nelle pubbliche fognature, nel territorio di competenza dell'A.T.O. n.5 "ASTIGIANO MONFERRATO", nel rispetto della vigente legislazione in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), della Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo d'Ambito) per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato.

2. In particolare sono oggetto del presente regolamento:

- le norme generali di erogazione del servizio di acquedotto;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso dell'acqua potabile;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
- la gestione amministrativa del servizio ed il relativo sistema sanzionatorio.

3. Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

4. L'obiettivo del presente Regolamento è quello di favorire l'esercizio ed il corretto utilizzo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da parte degli utenti in relazione agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legge nonché del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

Art. 2 – Definizioni

1. Si fa riferimento, in particolare, alle definizioni indicate nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità (AEEGSI) 655 del 23 dicembre 2015, inerente alla regolazione della qualità contrattuale del servizio.

- **abitante equivalente** è il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- **accettazione del preventivo** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
- **acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- **albero fonico o IVR** (*Interactive voice responder*) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall'utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
- **allacciamento idrico** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- **allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura;
- **appuntamento posticipato** è l'appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;

- **atti autorizzativi** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- **attivazione della fornitura** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- **autolettura** è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **bocca antincendio** è da intendersi ogni idrante, ogni gruppo di attacco motopompa, ogni gruppo di comando di impianti a pioggia, ogni settore ad ugelli, ogni saracinesca di settore e qualsivoglia dispositivo atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio;
- **call center** è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l'inizio della risposta, l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- **Cassa** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **cessazione** è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
- **codice di rintracciabilità** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;
- **data di invio** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **data di ricevimento** è:
 - per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **dati di qualità** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità;
- **depurazione** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- **disattivazione della fornitura** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell'utente finale;
- **Ente di governo dell'ambito (EGA)** è il soggetto Regolatore locale, dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.), che opera in nome e per conto dei Comuni per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

- **fognatura** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- **fognatura nera** è la rete fognaria destinata a canalizzare unicamente le acque reflue domestiche e/o industriali;
- **fognatura mista** è la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia);
- **fognatura separata** è la rete fognaria costituita da due condotte, una, la fognatura bianca, che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra, la fognatura nera, che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- **gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- **giorno feriale** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
- **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **impianto interno** è il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal contatore, questo escluso, agli apparecchi utilizzatori;
- **indennizzo automatico** è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
- **lavoro semplice** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- **lavoro complesso** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **lettura** è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **livello di pressione** è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- **livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- **livello o standard specifico di qualità** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;
- **misuratore** è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- **operatore** è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
- **portata** è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- **prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;
- **punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
- **punto presa stradale** è il punto in cui è posizionato, laddove presente, il rubinetto di separazione idraulica tra la tubazione stradale e l'allaccio d'utenza;
- **punto di scarico della fognatura** è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale;
- **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di

consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;

- **riattivazione** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
- **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- **richiesta scritta di rettifica di fatturazione** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- **servizio idrico integrato (SII)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'*unbundling* contabile del SII;
- **servizio telefonico** è il servizio telefonico che permette all'utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
- **sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi** è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Art. 3 – Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento o di modifiche dell'allacciamento esistente, deve essere presentata secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. La richiesta di allacciamento presuppone che l'utente sia in possesso delle autorizzazioni a norma di legge, rilasciate dalle Autorità competenti, relative all'immobile per cui si chiede l'allacciamento.
3. La richiesta di allacciamento è considerata documento di integrazione contrattuale ad un eventuale rapporto già esistente e costituisce parte integrante del contratto relativo al Servizio Idrico Integrato.
4. Per gli allacciamenti già oggetto di contratto, il Gestore provvede ad una integrazione contrattuale tra il servizio di acquedotto ed il servizio di fognatura – depurazione.
5. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo gli schemi di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 4 – Preventivo

1. A seguito della richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo.

2. La richiesta di preventivo può essere presentata dall'utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: *call center*, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito *internet*.

3. Il preventivo deve contenere:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- b) il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
- c) i dati identificativi del richiedente;
- d) il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
- e) la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
- f) la data di invio del preventivo al richiedente;
- g) la tipologia d'uso;
- h) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente RQSII, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
- i) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento d'utenza;
- j) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
- k) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- l) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
- m) la durata di validità del preventivo;
- n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi;
- o) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.

4. I tempi per l'emissione del preventivo sono riportati nella Carta del Servizio. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata. Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento. Il preventivo ha validità tre mesi.

5. Il Gestore provvede ad effettuare l'allacciamento previa accettazione del preventivo da parte dell'utente finale, con la contestuale firma del contratto di fornitura. I lavori saranno eseguiti nei tempi della Carta del Servizio.

Art. 5 - Costi di allacciamento

1. I costi di allacciamento comprendono le spese per la stesura del preventivo e di sopralluogo, nonché le spese effettive di allacciamento. Tali importi sono dovuti in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente.

2. Le spese per la stesura del preventivo e di sopralluogo (All. 4 punto 1) sono comunque dovute anche se l'utente non procede all'allacciamento.

3. I costi di allacciamento sono quelli di cui all'allegato 2 al presente Regolamento e comprendono tutti i costi relativi alla realizzazione del collegamento alla condotta pubblica.

4. Nel caso di estensione reti e per più allacciamenti (allacciamenti multipli) eseguiti dal Gestore contestualmente all'estensione rete, lo stesso applicherà agli utenti un prezzo agevolato pari al 80% del prezzo normalmente applicato. Per casi particolari il Gestore potrà applicare condizioni più favorevoli.
5. Nei casi eccezionali in cui non è possibile operare la separazione tecnica di cui all'art. 17, il costo dell'allacciamento è maggiorato di Euro 100 per ogni unità abitativa oltre la prima.

Art. 6 – Estensione di nuove reti acquedottistiche e fognarie a servizio di edifici esistenti.

1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente concordati con l'EGA ed il Gestore.
2. Per le erogazioni idriche per le quali occorra la costruzione di apposita condotta pubblica (oltre i 5 m previsti per la presa) e/o potenziamento della rete esistente, il Gestore realizza l'intervento e l'utente è tenuto a contribuire, sulla spesa da sostenersi e valutata a preventivo sulla base di costi correnti di mano d'opera, noli e materiali (utilizzando il prezzario regionale), nella seguente misura:
 - erogazioni ad uso domestico:
 - a. 50% per lunghezza di nuova posa fino a 100 m. e per la parte di potenziamento rete;
 - b. 70% per la parte eccedente i 100 m;
 - erogazioni ad uso non domestico: 100%.
3. Gli scarichi di tipo domestico o assimilato al domestico, se canalizzabile entro 100 m, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura.
Per gli allacciamenti per cui occorre la costruzione di apposita condotta fognaria pubblica (oltre i 5 m previsti per l'allacciamento) il Gestore può, in relazione ad un pubblico interesse di estensione della rete fognaria pubblica ed in alternativa all'allacciamento privato, realizzare l'intervento con contribuzione dell'utente sulla spesa da sostenersi e valutata a preventivo sulla base di costi correnti di mano d'opera, noli e materiali (utilizzando il prezzario regionale), nella seguente misura:
 - erogazioni ad uso domestico:
 - a. 50% per lunghezza di nuova condotta fognaria fino a 100 m.;
 - b. 70% per la parte eccedente i 100 m;
 - erogazioni ad uso non domestico: 100%.
4. Nel caso in cui il Gestore ricevesse, entro 5 anni, richiesta di ulteriore allacciamento da parte di utenti che non hanno contribuito alle spese di estensione della rete (sia idrica, sia fognaria) ma che beneficiano di tali lavori, il Gestore richiederà a tali utenti una quota, rivalutata secondo l'indice ISTAT, analoga a quella di partecipazione alle spese di estensione della rete sostenuta dagli utenti richiedenti l'estensione medesima. Tali somme saranno versate dal Gestore all'Ente d'Ambito ed andranno ad incrementare il fondo a sostegno degli investimenti a beneficio della collettività.
5. Gli interventi che riguardano un numero significativo di utenti possono far parte del programma di investimenti approvato dall'EGA.

Art. 7 Nuove urbanizzazioni

1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente concordati con l'EGA ed il Gestore.
2. In relazione ai disposti delle Direttive tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato in vigore nell'Ato5 Astigiano Monferrato, relativamente alle opere non progettate dal Gestore, si indica che i progetti attinenti ad opere del servizio idrico integrato o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti progettate e da realizzarsi da soggetti diversi dal Gestore sono soggette alla valutazione tecnica dell'EGA in relazione alla conformità con la pianificazione d'Ambito nonché alla verifica di idoneità tecnica da parte del Gestore prima della presa in gestione.

3. Nei casi di cui all'art. 157 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le opere di urbanizzazione primaria inerenti al servizio idrico integrato, da realizzarsi a carico dei Comuni, possono essere eseguite dai Gestori ai fini di un perfetto inserimento nel sistema impiantistico esistente previa convenzione tra Comune e Gestore.
4. Qualora le opere siano realizzate dai Comuni, direttamente o tramite i proponenti a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazioni, gli stessi Comuni provvederanno ad approvare e realizzare i relativi progetti previa verifica di fattibilità tecnica da parte del Gestore e successivo parere di compatibilità dell'EGA con la relativa pianificazione.
5. Le fasi di progettazione, realizzazione e collaudo dovranno essere effettuate con il coinvolgimento del Gestore a cui sono poi affidate le opere.
6. Le varianti relative ai progetti sono soggette alla medesima procedura.

Art. 8 – Validità del presente Regolamento

1. Si applica integralmente il presente Regolamento per i nuovi allacciamenti e/o ad ogni modifica degli attuali impianti.
2. Per i contratti esistenti si applica il presente Regolamento ad eccezione delle prescrizioni relative alla localizzazione dei contatori ed a quelle relative alla manutenzione degli allacciamenti riportate nel successivo articolo.
3. Il Regolamento d'utenza, uniforme al livello d'Ambito è entrato in vigore il 1 GENNAIO 2006. La presente revisione, approvata dall'Ente di Governo dell'Ambito Astigiano Monferrato previa consultazione delle Associazioni per la difesa dei consumatori, entra in vigore il **1 LUGLIO 2016**. Il 2° semestre 2016 è da intendersi periodo transitorio in cui il Gestore opera per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti esistenti

1. Il Gestore è responsabile, di norma, della manutenzione degli allacciamenti sino al contatore. Per gli allacciamenti realizzati prima del 01.01.2006 e non normalizzati dal Gestore o sotto il suo controllo, vale la regolamentazione previgente.
2. Laddove la regolamentazione previgente non detti norme esplicative, s'intende che la responsabilità della manutenzione degli impianti è in capo al Gestore sino alla saracinesca di presa (allegato 1) ed in caso di mancanza di questa sino al confine tra proprietà pubblica e privata. Gli interventi di manutenzione tra il collegamento (saracinesca di presa) sulla condotta pubblica ed il contatore sono a carico dell'utente previa autorizzazione del Gestore.
3. In casi di perdite tra la presa (sulla condotta pubblica) ed il contatore che possano provocare disservizio all'impianto pubblico e sprechi di acqua l'utente deve intervenire, tramite suoi tecnici, immediatamente o, in caso di inerzia dell'utente, interviene il Gestore addebitando i costi all'utente. Nei casi in cui il Gestore non possa accedere e l'utente non intervenga con sollecitudine il Gestore potrà chiudere la presa.
4. Per gli allacciamenti esistenti di fognatura, realizzati prima del 01.01.2006 e non normalizzati direttamente dal Gestore la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza del Gestore, su proprietà pubblica, con oneri a carico dell'Utente.
5. Il suddetto comma si applica altresì agli eventuali allacciamenti realizzati dall'utente, senza verifica di conformità del Gestore, anche dopo il 1 gennaio 2006.

Art. 10 – Rotture agli impianti pubblici causate da terzi

1. Qualora imprese e/o privati, durante l'esecuzione di lavori, causino delle rotture o danneggiamenti agli impianti pubblici relativi al servizio idrico integrato saranno a questi addebitati i seguenti oneri:

- diritto di chiamata pari ad Euro 150,00;
- costo d'intervento di riparazione degli impianti del servizio idrico integrato in relazione all'entità dei lavori da eseguire;
- rimborso danni per interruzione del servizio valutato in base all'importanza della condotta danneggiata, al periodo di interruzione ed alle dimensioni dell'utenza servita;
- eventuali danni provocati a terzi dalla rottura per i quali il Gestore fosse chiamato a rispondere.

REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO

Art. 11 – Oggetto e natura dell'erogazione di acqua potabile

1. Il Gestore eroga normalmente acqua potabile col sistema a contatore.
2. L'erogazione può essere di tipo ordinario o provvisorio ed è accordata nel rispetto dell'osservanza delle condizioni del presente Regolamento.
3. Le concessioni di erogazione d'acqua potabile sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto il Gestore può vietarne l'uso per altre finalità (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzo dell'acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, etc) per giustificati motivi tecnici.
4. Le richieste di allacciamento uso cantiere ricadono nella tipologia usi diversi. Al termine dei lavori, il titolare del contratto uso cantiere, dovrà richiedere la voltura in base all'utilizzo dello stabile, oppure richiederne la cessazione.

Art. 12 – Intestatario del contratto

1. Il contratto di erogazione dell'acqua potabile è stipulato con l'utente finale entrante che presenti idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi di legge. Nei casi in cui l'utente non sia proprietario dell'unità immobiliare deve produrre il nullaosta scritto del proprietario.
2. L'intestatario del contratto indica al Gestore il domicilio presso cui indirizzare le fatture e ogni comunicazione relativa o comunque connessa al contratto di Utenza, eventualmente anche presso soggetto diverso dall'intestatario stesso in questo caso manlevando il gestore da ogni responsabilità circa la mancata conoscenza del contenuto di detti documenti.
3. L'intestatario del contratto è tenuto a comunicare al Gestore la variazione di ogni e qualunque dato che lo riguardi o comunque relativo o connesso all'immobile servito dall'Utenza, rispetto a quelli dichiarati all'atto della stipula del contratto di somministrazione. E' altresì tenuto a comunicare al Gestore ogni informazione comunque utile ai fini della corretta esecuzione del contratto stesso.
4. Stante i doveri di comunicazione dell'Intestatario del contratto, di cui sopra, il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo dei dati contrattuali afferenti l'Utenza. Nel caso in cui il Gestore riscontrasse difformità di dati, rispetto a quelli dichiarati dall'Utente e comunque in suo possesso, tali da incidere sulla corretta esecuzione del contratto (e quindi per es. relativi a identità dell'Intestatario del contratto; morte; variazione societaria; modifica del diritto di proprietà possesso o detenzione dell'immobile servito; domicilio eletto; altro), potrà procedere a convocare l'Intestatario del contratto presso i propri uffici per effettuare accertamenti e regolarizzazioni del contratto tramite raccomandata a.r. Decorsi trenta giorni dal ricevimento di detta raccomandata, nel caso in cui l'Utente non si sia presentato presso gli sportelli del Gestore; ovvero nel caso in cui la raccomandata non sia stata nemmeno ritirata, il Gestore ha facoltà di procedere alla disattivazione del servizio e dopo ulteriori trenta giorni alla cessazione del contratto.

Art. 13 – Modalità contrattuali, spese di registro, subentro, riattivazione, spostamento presa, variazione della ragione sociale della persona giuridica

1. Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'Utente, o dal suo legale rappresentante, e dal legale rappresentante del Gestore, o suo delegato, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo e di registro in un solo originale che rimane presso il Gestore.

2. Il soggetto richiedente la fornitura, anche in caso di voltura o subentro, deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale come da disposizioni dell'Autorità e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative, oltre il bollo. Il deposito cauzionale, fruttifero, verrà computato nella liquidazione in sede di chiusura o voltura del contratto.

3. All'atto della firma del contratto, l'Utente ne riceve una copia.

4. Chi subentra nell'unità immobiliare, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione entro 30 gg, provvedendo al pagamento di quanto indicato al comma 2. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente deve comunicare al gestore la autolettura del misuratore, corredata da fotografia del misuratore, che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente uscente, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

5. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

6. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità (subentro per morosità), ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi di legge, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto. L'Utente è tenuto a pagare i consumi, anche retroattivi al contratto, dalla data di occupazione dell'immobile.

7. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:

- a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal gestore, scaricabile dal sito *internet* o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio, allegando la documentazione indicata nel modulo;
- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

In tale caso il gestore:

- a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi indicati dalla Carta dei Servizi;
- b) invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

8. Nessun corrispettivo, al di fuori della fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura nei casi di decesso dell'intestatario.
9. Una presa esistente, per cui sia stata disattivata la fornitura su richiesta dell'utente, può essere riattivata previo adeguamento della presa alle disposizioni del presente Regolamento secondo le tariffe dell'allegato 2. Qualora non sia necessario operare una normalizzazione complessiva della presa ma solo una normalizzazione parziale, la spesa che deve sostenere l'utente, che si rivolge al Gestore, sarà inferiore al prezzo normalmente applicato dal Gestore e dovrà essere definito apposito preventivo valutando gli interventi che effettivamente dovranno essere realizzati.
10. Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente l'Utente deve corrispondere gli oneri della nuova presa/demolizione della presa esistente.
11. Qualora, dopo la stipula del contratto ed in corso del medesimo, l'Utente (in caso si tratti di impresa individuale o societaria) comunichi al Gestore per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio dal Gestore a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'Utente. Il Gestore potrà provvedere ad inoltrare all'Utente copia del contratto con la nuova intestazione acquisita per la sottoscrizione dello stesso. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.
12. Ogni variazione delle caratteristiche contrattuali comporta l'adeguamento del deposito cauzionale.

Art. 14 – Durata del contratto

1. Il contratto ha durata annuale ed è tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta scritta, fatta eccezione per le erogazioni provvisorie.

Art. 15 - Cessazione dell'erogazione, risoluzione anticipata del contratto

1. La disattivazione della fornitura può essere richiesta dall'utente finale tramite il numero verde associato al *call center*, oppure via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite il sito internet dedicato.
2. La disattivazione che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. Nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coinciderà con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura nel rispetto dei tempi indicati nella Carta dei Servizi.
3. Qualora l'utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.
4. Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al gestore, l'utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore, di cui al successivo Articolo 29.
5. Nel caso di disdetta comunicata, in forma scritta, dall'Utente-locatario questi dovrà altresì darne comunicazione alla proprietà, sollevando il Gestore da ogni responsabilità derivante dall'eventuale sospensione, improvvisa e senza preavviso, del servizio.

6. Con la fattura di chiusura il gestore provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall'utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.
7. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
8. Nel caso di allacciamenti realizzati prima del 01.01.2006 e non normalizzati direttamente dal Gestore, trascorsi 60 giorni dalla disattivazione della fornitura, il Gestore, qualora non venga stipulata una nuova scrittura, potrà, in relazione ad un principio di tutela della rete pubblica sia in termini di perdite idriche sia in termini di qualità dell'acqua, eventualmente procedere, a suo esclusivo giudizio, anche allo smantellamento dell'allacciamento.

Art. 16 – Erogazioni provvisorie

1. Per erogazioni provvisorie s'intendono gli allacciamenti per utenze occasionali e temporanee direttamente connesse ad eventi e manifestazioni di piazza, cantieri mobili stradali, circhi e attività di giostrai, luna park, ecc...
2. Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono anche per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni dei commi seguenti.
3. La durata, da computarsi a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi.
4. Per le erogazioni provvisorie, senza contatore, direttamente da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'Utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione di un metro cubo al giorno con un minimo di 30 mc.
5. Le erogazioni provvisorie a contatore sono effettuate in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata unitamente alla quota di tariffa relativa a fognatura e depurazione, per quanto dovuta. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessuno sconto si pratica in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese.
6. Gli utenti, pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell'acqua e saranno soggetti al versamento di una cauzione, pari al corrispettivo del quantitativo minimo contrattuale, che verrà rimborsata a termine dell'attingimento dopo la rimozione dell'attacco previo accertamento dell'integrità delle installazioni del Gestore e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso di erogazioni provvisorie a contatore, il pagamento del consumo, posticipatamente alla rimozione dell'apparecchio, dovrà avvenire prima del rimborso della cauzione.
7. Il prezzo dell'acqua e la quota di accesso al servizio sono quelli della tariffa in vigore.

Art. 17 – Modalità di somministrazione, numero di prese

1. La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta, di norma, mediante una sola presa. I nuovi allacciamenti devono essere realizzati con separazione tecnica e contrattuale di ogni singola unità immobiliare, salvo i casi eccezionali in cui per particolari condizioni tecniche non è possibile operare la separazione.
2. L'Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione del Gestore, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

Art. 18 - Dimensione della presa, modifiche, pressione di distribuzione e pressione minima.

1. Spetta al Gestore:

- a) stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e dei contatori, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall'Utente o consentito dal Gestore stesso;
- b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento dei contatori;
- c) determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

2. Qualora durante l'effettivo esercizio della presa il Gestore ritenga necessario l'adeguamento della presa/contatore in relazione a variazioni di consumi e portata, esso può procedere, per una corretta erogazione del servizio, alla sostituzione della presa/contatore con altro tipo di diametro o tipo diverso a spese dell'Utente. L'utente è tenuto a realizzare i necessari adeguamenti del proprio impianto interno.

3. In linea di massima il Gestore assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna compresa tra i seguenti valori:

- Pressione minima di esercizio di $0,5 \text{ Kg/cm}^2$ (0,5 bar corrispondenti a un "carico idraulico" di 5 metri). Questo valore di pressione minima è riferito al livello del solaio di copertura del piano abitabile più elevato.
- Pressione massima di esercizio pari a 7 Kg/cm^2 (7 bar, corrispondenti a un "carico idraulico" di 70 metri). Questo valore di pressione massima è riferito al livello del piano stradale.

4. Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata, e che il Gestore è tenuto a far conoscere all'Utente, oppure l'edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, l'Utente dovrà provvedere all'alimentazione dei piani alti che non possono essere serviti con la pressione di rete mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni dell'articolo 20 del presente Regolamento.

5. La pressione massima di 70 m "carico idraulico" in rete può essere superata in talune località e negli impianti collinari; in tal caso l'Utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al Gestore od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.

Art. 19 - Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà degli impianti, verifiche e manutenzioni.

1. Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite di proprietà, sono eseguite, provviste e mantenute dal Gestore a fronte del pagamento delle somme determinate come da tariffa e come dall'art. 6. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva dell'impianto acquedottistico pubblico, anche se l'Utente ha pagato il costo della presa ed il contributo per la posa della condotta od il potenziamento d'impianto.

2. Ogni intervento sugli impianti pubblici, comprese le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al Gestore e sono vietate agli Utenti ed a terzi senza autorizzazione preventiva del Gestore.

Le inosservanze potranno dar luogo a:

- l'obbligo di pagamento di una somma, a titolo di penale, pari al costo di mc 1.000 di acqua alla tariffa base di acquedotto, fatto salvo il pagamento del maggior danno subito;
- la denuncia alle Autorità competenti ove se ne ravvisassero gli estremi;
- la possibile interruzione dell'erogazione del servizio per sanare le illecite manomissioni.

Art. 20 – Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione.

1. Gli impianti (condotte di distribuzione e relativi apparecchi) nell'interno degli stabili e la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Utente, in conformità alle vigenti leggi e normative. Il Gestore si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.
2. La rete interna deve essere realizzata in modo tale da impedire che si verifichi un qualsiasi riflusso nelle condutture del Gestore dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto con l'acqua potabile.
3. È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.
4. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate. Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'Utente in caso di interruzione del flusso dell'acquedotto.
5. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il Gestore, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporre l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di 3 mesi, di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi di limitazione – regolazione della portata, restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare all'Utente.

Art. 21 - Obblighi dell'Utente - fughe accidentali.

1. L'Utente deve provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché il contatore e gli altri apparecchi siano preservati dalla manomissione e da guasti. Egli è responsabile verso il Gestore dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione.
2. L'Utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale, adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni al contatore ed agli altri apparecchi.
3. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume alcun obbligo in merito al fatto di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo, pur cercando, per quanto possibile, di segnalare all'Utente tali anomalie. Gli utenti con minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge, non in condizioni di effettuare il controllo delle misurazioni dei contatori non sono da ritenersi responsabili dei consumi dovuti a dispersioni d'acqua causate da guasti.
4. Ferme restando le responsabilità dell'Utente in merito al pagamento delle fatture per il consumo di acqua anche in caso di fughe di qualsiasi natura dopo il contatore, al Gestore è data facoltà di offrire all'Utente idonei strumenti assicurativi a copertura parziale del rischio in caso di fuga di natura accidentale

ed imprevedibile e non causata colpevolmente dall'Utente o da terzi.

5. Qualora l'Utente abbia un consumo superiore al triplo del consumo annuo storico ed almeno superiore a 450 mc/anno, con entrambi i fattori da rapportare al periodo di fatturazione e per unità immobiliare, e dimostri, con la presentazione di idonea documentazione fiscale dell'idraulico, o con dichiarazione personale dell'Utente, sostitutiva dell'atto di notorietà, che specifichi la rottura e l'intervento di riparazione nonché le motivazioni dell'avvenuto intervento, fatti salvi i casi di incuria manifesta, la determinazione dell'importo della fattura, o delle fatture se si riscontra che la perdita ha dato effetti su due fatture, è determinato computando a tariffa base (II fascia per utenze domestiche ed agricole, I fascia per le altre tipologia d'utenza) il volume superiore al consumo storico calcolato sugli ultimi due anni. Tale sconto potrà essere fatto valere dall'utente una sola volta ogni cinque anni. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli. Il Gestore si riserva di verificare attraverso sopralluogo la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 22 - Ispezioni e verifiche.

1. Il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori e, nel caso di particolari situazioni che possano pregiudicare la qualità dell'acqua distribuita all'utenza, alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura, previa contestazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Gestore e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Gestore di sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia corrisposto quanto dovuto per acqua consumata, spese, danni e simili oltre al pagamento di una somma a titolo di penale pari al costo di mc 1.000 di acqua alla tariffa base di acquedotto.

Art. 23 - Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità.

1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio. Non può essergli imputata alcuna responsabilità in caso di situazioni e/o guasti non prevedibili ed eccezionali che causino eventuali interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione, fatto salvo quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

2. Il Gestore si assume l'obbligo di preavvisare l'Utente in ogni caso di disfunzione del servizio salvo quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

3. L'acqua erogata dal Gestore risponde ai criteri di qualità fissati dalle normative vigenti per le acque destinate al consumo umano. Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti interni dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

4. Anche in relazione agli obblighi dell'Utente di cui all'art. 21 del presente Regolamento, il Gestore non può mai essere ritenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscite di acqua nell'impianto interno a partire dal punto di consegna (contatore per gli allacciamenti realizzati dopo il 1 gennaio 2006 – saracinesca presa per gli allacciamenti preesistenti o fatti realizzare direttamente dall'utente).

Art. 24 - Pagamenti, ritardo nei pagamenti e penali – sospensione/riattivazione della fornitura.

1. Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente, entro le scadenze indicate sulle fatture, secondo le modalità previste dal Gestore.
2. Il termine per il pagamento della fattura è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della fattura, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal gestore, libera l'utente finale dai propri obblighi. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della fattura, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale.
3. In caso di ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla scadenza della fattura, dopo un ulteriore preavviso minimo di venti giorni, il Gestore può sospendere l'erogazione, sino al pagamento di quanto dovuto, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun sconto, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge. In ogni caso, l'Utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:
 - 3% per i pagamenti effettuati tra il 11° e il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;
 - 5% per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
 - 7% per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.Nel caso di utenze domestiche residenti, laddove tecnicamente possibile, il Gestore attuerà la parzializzazione della fornitura invece della totale disattivazione del servizio al fine di fornire un'erogazione idrica minima vitale.
4. La sospensione dell'erogazione del servizio può essere attuata soltanto per morosità di importo complessivo superiore a 100 €.
5. L'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, di recupero del credito, di eventuale interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate dal Gestore (All. 4).
6. Su tutte le somme a debito in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali a partire dal 11° giorno dalla data di scadenza della bolletta.
7. La riattivazione della fornitura dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento di quanto dovuto dall'Utente. L'avvenuto pagamento può essere comunicato al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
8. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione, ai sensi del comma 3 del presente articolo, il Gestore considererà chiuso il rapporto contrattuale con il cliente con la contestuale rimozione del contatore o, in caso ciò non fosse possibile, con la disattivazione della presa. In tal caso la riattivazione sarà effettuata secondo le modalità previste dall'Art. 13.

Art. 25 - Rateizzazione dei pagamenti

1. Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.
2. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili e con durata corrispondente al periodo di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
3. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta.

4. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 1 sia superata a causa di:
- prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
 - presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore.
6. Decorsi i termini di cui al precedente comma 3 il gestore:
- accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell'importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli;
 - ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.

Art. 26 – Tipologie di Utenza

- Le tipologie contrattuali sono rimandate all'allegato 3 del presente Regolamento.

Art. 27 - Accessibilità al contatore.

- Il misuratore deve essere collocato al limite della proprietà privata, entro una nicchia, cassetta od altro riparo ad una distanza massima di 10 m dalla presa indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile, in sito idoneo, dove gli addetti del Gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo.
- Ove non siano possibili tali condizioni, il Gestore si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del misuratore.
- Il locale o pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc..
- E' a carico del Gestore la costruzione del pozzetto. Qualora l'utente scelga di collocare il contatore in una nicchia o cassetta, per contenerlo e proteggerlo, sono a suo carico la costruzione e la manutenzione, nonché la custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto. L'Utente è altresì responsabile per ogni danno che possa derivare da eventuali perdite di acqua che si dovessero verificare dopo il contatore.
- E' a cura del Gestore l'installazione del contatore. E' a cura e spese dell'Utente l'installazione di tutte le parti idrauliche dopo il contatore secondo lo schema dell'allegato 1.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di riattivazione di prese.
- Ai fini della lettura del contatore l'Ente d'Ambito istituisce un servizio a disposizione di persone diversamente abili, oppure anziane con difficoltà, che potrà essere attivato su richiesta.

Art. 28 - Manutenzione del contatore.

- Il Gestore provvede alla manutenzione del contatore, che rimane sempre di proprietà dell'impianto acquedottistico pubblico; all'atto della posa lo dà in consegna all'Utente che è responsabile della custodia e buona conservazione dello stesso. E' fatto divieto all'Utente di manomettere il contatore per qualunque motivo, dovendo per ogni eventualità richiedere l'intervento del Gestore.

2. Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito dando comunicazione all'utente finale dell'esito della verifica.
3. L'ordinaria sostituzione del contatore è fatta a cura e spese del Gestore. Invece le sostituzioni che si rendono necessarie per guasti prodotti dal gelo, per manomissioni o incuria dell'Utente, sono fatte a cura del Gestore ed a spese dell'Utente.
4. Per i contatori installati a seguito di nuovi allacciamenti, o di normalizzazione di allacciamenti esistenti, realizzati a cura del Gestore dal 1 gennaio 2006, le sostituzioni del contatore, a causa di rotture prodotte dal gelo, possono essere con oneri a carico del Gestore, qualora si riscontri la corretta custodia da parte dell'utente. La responsabilità della corretta tenuta del contatore è, comunque, in capo all'utente.
5. Nei casi di manomissioni o asportazione del contatore, l'Utente dovrà corrispondere al Gestore:
 - una somma, quale penalità, pari al costo di mc 1.000 di acqua alla tariffa base di acquedotto,
 - il pagamento di eventuali maggiori danni.
6. Resta nella facoltà del Gestore interrompere l'erogazione del servizio per sanare le manomissioni prodotte dall'utente.

Art. 29 - Accertamento dei consumi e verifica del contatore.

1. Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale del Gestore. In caso di cessazione, l'accertamento dei consumi è fatto entro i termini stabiliti dalla Carta del Servizio.
2. In caso di impossibilità di lettura del contatore per cause non imputabili al Gestore, quest'ultimo è comunque tenuto ad avvisare l'utente della necessità di effettuare una lettura o di ricevere una autolettura. In mancanza di lettura, per cause non imputabili al Gestore, quest'ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo del precedente triennio. Il Gestore provvederà, pertanto, ad emettere una fattura in acconto indicante una lettura stimata e di saldo, salvo invio di autolettura da parte dell'utente, a chiusura di periodo idrico sempre con lettura stimata. In tali casi, per le nuove erogazioni, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base ai consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso.
3. Quando l'impossibilità di leggere il contatore derivi da cause dipendenti dall'Utente ed avendone fatta segnalazione al medesimo, il Gestore ha diritto a sospendere l'erogazione, previa contestazione a mezzo di lettera raccomandata, qualora l'Utente non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro i termini della fatturazione successiva.
4. Nel caso di lettura del contatore non attendibile (es. rottogelo, perdita dalla calotta, fermo, etc.....), per cause non imputabili al Gestore, quest'ultimo procederà alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. In tali situazioni si indica in massimo due periodi di fatturazione il tempo retro-attivo per cui si può applicare il consumo medio. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi ricostruiti sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.
5. L'Utente può richiedere e presenziare alla verifica del contatore. Tale verifica sarà eseguita presso l'Ufficio Metrico o laboratorio pubblico o privato indicato dall'Ente d'Ambito e debitamente autorizzato. La spesa relativa, costituita dal costo di sostituzione del contatore e dalle spese di verifica, come da allegato 4, è a carico dell'Utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.
6. Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'Utente con una percentuale superiore al 5%, il corrispettivo sarà ricalcolato tenendo conto dell'errore (e non sulla differenza tra l'errore e la soglia del 5%) per il periodo di presunta misurazione errata a partire dalla bolletta in contestazione. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all'utente condizioni più favorevoli.

7. Si definisce “errore” la media aritmetica degli errori rilevati per ogni prova a deflusso e pressione normale. Si scartano pertanto gli errori delle prove condotte alla portata massima e alla portata minima di funzionamento del contatore.

8. Nel caso di sostituzione del contatore da parte del Gestore per contatore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto ovvero in caso di campagna di sostituzione contatori, il Gestore concorda preventivamente con l'utente un appuntamento per la sostituzione. La sostituzione del contatore comporta, comunque, da parte del Gestore, la compilazione di un verbale di intervento, da lasciare in copia all'utente, che riporti la causale della sostituzione (contatore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto, campagna di sostituzione), vecchia e nuova matricola contatore e lettura del contatore sostituito.

Art. 30 - Fatturazione.

1. La fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale opportunamente validata dal gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:

a) dati di lettura;

b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura;

c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.

2. Il gestore è tenuto ad esplicitare in bolletta le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.

3. Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.

4. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio *pro-die* dal giorno della loro entrata in vigore.

5. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'Utente è tenuto a pagare quanto fatturato dal Gestore in conseguenza dei metri cubi consumati, della quota di accesso al servizio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.

6. Gli adeguamenti tariffari sono soggetti ad elaborazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito ed approvazione da parte dell'Autorità.

7. La quota di accesso al servizio, nonché l'applicazione delle fasce di consumo, sono fatturate proporzionalmente ai giorni indicati in fattura (quota *pro-die*).

Art. 31 - Periodo di riferimento della fattura - Periodicità di fatturazione

1. Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione sotto riportata.

2. Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;

b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;

c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;

d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

3. La periodicità, di cui sopra, non è rispettata nei seguenti casi:

- a) alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
- b) alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
- c) alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita.

4. Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo per l'applicazione del precedente comma 2, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.

5. Qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell'utente finale, il gestore:

- a) utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso nelle ultime tre annualità;
- b) procede ad una stima dei consumi nel caso in cui i dati a disposizione non superino i 12 mesi.

6. Con cadenza biennale il gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi.

Art. 32 – Rettifiche di fatturazione – Reclami sulla bolletta

1. Il termine per l'inoltro della richiesta di rettifica di fatturazione, o reclami sulla bolletta, da parte dell'Utente è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta. Tale indicazione deve essere riportata nella bolletta stessa.

2. Il Gestore provvedere a dare riscontro all'utente circa la richiesta di rettifica entro 60 giorni dalla richiesta.

3. Qualora la verifica evidenzia un credito a favore dell'utente finale, il gestore è tenuto ad accreditare tale credito all'utente nella prima fattura utile.

4. Nel caso in cui la data di emissione della bolletta successiva non consenta il rispetto dei termini indicati nel comma 2, il credito dovrà essere erogato all'utente finale tramite rimessa diretta.

5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui l'importo da rimettere direttamente all'utente sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Art. 33 - Fontanelle.

1. Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici. Le stesse sono dotate di contatore. Per le fontane ornamentali il Gestore stipulerà apposito contratto con l'Ente proprietario.

Art. 34 - Posizionamento idranti.

1. Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:
 - 1) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi, di norma munita di contatore;
 - 2) sopra una presa di distribuzione dell'acqua, per altri usi, munita di contatore.
2. Il posizionamento del pozzetto contatore per gli idranti segue le indicazioni dell'art. 27.

Art. 35 - Uso degli idranti. impianti antincendio.

1. Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendi (pena la completa sospensione dell'erogazione all'utenza). In caso di incendio, entro tre giorni, l'Utente dovrà comunicare al Gestore l'avvenuta attivazione delle bocche, dando anche indicazione dei tempi di utilizzo della presa con dichiarazione scritta e confermata dei VV.FF. o di altri soggetti intervenuti.
2. La verifica delle bocche antincendio deve essere comunicata al Gestore, che potrà presenziare, con un preavviso di tre giorni.
3. In entrambi i casi sopra citati il Gestore provvederà ad una nuova piombatura con costi a carico dell'utente. In caso di inottemperanze, all'Utente saranno applicate le sanzioni previste dal comma 8 del presente articolo.
4. Il consumo dell'acqua utilizzata solo ed esclusivamente per l'avvenuto incendio non sarà fatturato all'utente mentre qualsiasi altro consumo, che dovrà essere autorizzato, sarà fatturato applicando le tariffe delle attività produttive.
5. Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza che non potranno avere sezione inferiore a quelle previste dalle normative vigenti, con oneri a carico dell'Utente sulla base di costi preventivati dal Gestore (che non potranno comunque eccedere quelli previsti dal prezzario regionale). Il prezzario è sottoposto a verifica da parte dell'Ente di Governo d'Ambito.
6. Per ogni bocca antincendio, del diametro minimo UNI 45, sarà dovuta dall'Utente una quota fissa annua pari al triplo della quota di accesso al servizio di acquedotto – uso domestico.
7. Per l'installazione di bocche antincendio superiori al diametro minimo il Gestore e l'Utente concorderanno le condizioni tecniche ed economiche dell'installazione e della fornitura.
8. La mancata comunicazione di cui ai commi 1 e 2 e l'utilizzo improprio, non autorizzato, delle prese antincendio comporteranno il pagamento dell'acqua consumata, l'applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 addebitati in bolletta, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno e ad eventuali azioni legali da parte del Gestore.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 36 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura - Classificazione degli scarichi

1. In conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, ai fini del presente Regolamento, si considerano:

- DOMESTICI gli scarichi di acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- ASSIMILATI AI DOMESTICI gli scarichi di acque reflue che rientrano nei disposti dell'art.2 del D.P.R. 227/2011;
- INDUSTRIALI qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività di produzione di beni o di servizi diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 74, comma 1, lett. H;
- ACQUE DI PRIMA PIOGGIA e di lavaggio delle aree esterne quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante (cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio) qualora provengano dalle attività di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale - D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R.

Art. 37 - Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente regolamento, sono sempre ammessi.
2. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente regolamento, sono sempre ammessi, in conformità con la capacità del sistema depurativo e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 38.
3. Ai fini della verifica di conformità con il sistema depurativo, i titolari di attività che generano scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono comunicare le caratteristiche del proprio insediamento al Gestore dell'impianto di depurazione, utilizzando le schede da questo predisposte.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi purchè autorizzati, acquisito il parere favorevole del Gestore del servizio di depurazione.
5. Per i nuovi scarichi industriali, l'autorizzazione sarà subordinata alla capacità depurativa dell'impianto di depurazione asservito alla fognatura, verificata e certificata dal Gestore, sulla base del seguente ordine di preferenza:
 - a) acque reflue industriali;
 - b) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti dallo stesso bacino di utenza dell'impianto di depurazione di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi;
 - c) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti da un bacino di utenza diverso da quello dell'impianto di depurazione di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi.

Art. 38 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

1. Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del Gestore prescrivere la realizzazione di vasche di equalizzazione e laminazione al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate.
2. Il Gestore, esaminata la documentazione presentata dall'utente, verifica la capacità residua del sistema di fognatura e di depurazione pubblico in conformità con le disposizioni di legge ed indica prescrizioni inerenti il rispetto di specifiche norme tecniche, nonché l'eventuale inserimento di idonei sistemi di pretrattamento, oltre ai già previsti sistemi di equalizzazione delle portate scaricate.
3. Il Gestore potrà inoltre indicare limiti al quantitativo giornaliero degli scarichi in fognatura di acque reflue, fino all'adeguamento del proprio sistema di fognatura e depurazione.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, nel caso di nuovi scarichi, il Gestore del servizio di fognatura deve dare comunicazione ed acquisire il parere del Gestore dell'impianto di depurazione (qualora siano soggetti diversi) dell'istanza di allacciamento, prima dell'esecuzione dei lavori.
5. Gli scarichi assimilati ai domestici in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di cui all'allegato 3 della l.r 13/90 e s.m.i..
6. Nel caso in cui il Gestore valuti di avere un impianto di depurazione con sufficienti capacità residue potrà autorizzare lo scarico in deroga a quanto sopra indicato, applicando idonea appropriata tariffa.

Art. 39 - Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del Gestore indicare la realizzazione di vasche di equalizzazione al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate, nonché sistemi di pretrattamento.
2. L'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai limiti indicati dal Gestore, per i singoli impianti pubblici di depurazione, nel rispetto dell'effettiva capacità depurativa degli impianti.
3. Le attività che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenute a realizzare e mantenere in piena efficienza gli impianti di pretrattamento necessari per il raggiungimento dei limiti richiesti in autorizzazione. Ogni intervento su detti impianti dovrà essere valutato e monitorato di concerto con il Gestore. Eventuali situazioni eccezionali di impossibilità tecnica di inserire impianti di pretrattamento saranno valutate dal Gestore.
4. Il Gestore accetta gli scarichi nel rispetto della capacità depurativa degli impianti perseguendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico recettore dello scarico del depuratore.
5. Al fine di garantire la capacità di trattamento degli impianti di depurazione e quindi un corretto scarico finale a tutela delle acque dei corpi idrici e per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale, il Gestore dell'impianto di depurazione potrà proporre dei programmi di scarico in termini volumetrici/qualitativi temporali, per le attività industriali, che consentano un apporto costante sia giornaliero che stagionale.

Art. 40 - Prescrizioni particolari per gli scarichi

1. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue industriali, oltre alle procedure previste per particolari condizioni nel Regolamento Regionale 1/R/2006 (Disciplina delle acque

meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne), sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito indicate:

- a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva, nonché le farine fossili e gli altri materiali utilizzati quali coadiuvanti nella filtrazione, devono essere raccolti e smaltiti in base alla normativa vigente in materia;
- c) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- d) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura per anziani, ristoranti, mense e attività similari devono essere dotati di un pretrattamento finalizzato alla separazione di grassi e oli adeguatamente dimensionato e da sedimentatore, tipo Imhoff; in casi particolari, in relazione all'oggettiva difficoltà di realizzazione del sistema di pretrattamento, il Gestore verificherà la possibilità di omettere tale manufatto tenuto altresì conto dell'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
- e) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- f) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
- g) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
- h) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di reflu non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
- i) gli scarichi provenienti da attività sanitaria, case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, se provenienti da reparti per malattie infettive, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

2. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità che il Gestore determini ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.

3. La valutazione sull'adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di pretrattamento e sulle azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari sarà effettuata dal Gestore in occasione della richiesta di allacciamento/autorizzazione alla pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in termini di arrivo di reflui al depuratore. Il Gestore è autorizzato a prendere visione dei formulari e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.

4. Per gli scarichi di cui al comma 1, in caso di inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento, il Gestore potrà imporre l'installazione, a spese del titolare dello scarico, di un campionatore in automatico collaudato e controllato dal Gestore. In caso di ripetute inosservanze il Gestore potrà altresì, previa diffida, procedere alla temporanea sospensione dello scarico sino al ripristino, da parte del titolare, delle condizioni di scarico conformi al presente Regolamento. In caso di inerzia o inadempienza del titolare dello scarico il Gestore potrà chiedere all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione.

Art. 41 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.

2. La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, nel rispetto dell'Art. 5 del DPR 227/2011 ed ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

3. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

4. L'autorizzazione, rilasciata sotto forma di A.U.A., è valida per quindici anni dal momento del rilascio, salvo diversa durata prevista da autorizzazioni ambientali rilasciate dagli Enti competenti. A termini dell'art. 3, comma 1, del DPR 227/2011 almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Se nel periodo di validità dell'autorizzazione allo scarico non sono intervenute modifiche dello scarico e/o delle condizioni che lo determinano, la ditta non è tenuta a presentare la documentazione prevista dal presente Regolamento.

Art. 42 - Modificazioni degli scarichi industriali

1. Per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del medesimo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse deve essere data idonea comunicazione.

2. In caso di variazione del titolare dello scarico, questa dovrà essere comunicata al SUAP, per quanto di competenza, entro 30 giorni dalla data della variazione, trasmettendo a tal fine visura camerale aggiornata.

3. La fine esercizio dell'attività autorizzata, mediante lettera raccomandata, dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di cessazione dello scarico.

Art. 43 - Scarichi di sostanze pericolose

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti sostanze pericolose, il Gestore può indicare prescrizioni, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore stabilisce in aggiunta a quanto indicato nei precedenti articoli:

- un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose prima della loro confluenza nello scarico generale;
- la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative, nonché al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate.

3. Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare, di volta in volta, idonee prescrizioni aggiuntive.

Art. 44 - Divieto di diluizione degli scarichi

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Il Gestore può indicare che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Art. 45 - Acque meteoriche

1. In termini generali e soprattutto con riferimento alle nuove edificazioni, le acque meteoriche non devono essere convogliate verso la pubblica fognatura al fine di prevenire malfunzionamenti e sovrappressioni nella rete fognaria esistente.
2. Deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi.
3. Si indicano i seguenti principi:
 - occorre effettuare la verifica dell'invarianza idraulica (ovvero la portata massima complessiva in fognatura non deve essere incrementata) nel caso di aree di nuovo impianto, di completamento e di trasformazione;
 - occorre prevedere soluzioni permeabili e/o semipermeabili nella realizzazione dei parcheggi sia pubblici che privati.
4. Solo in casi di evidenti impossibilità tecniche a trovare delle soluzioni alternative allo scarico delle acque di pioggia in pubblica fognatura si ritiene possibile l'immissione di tali acque in fognatura previa realizzazione di adeguate vasche di accumulo e laminazione che consentano il graduale rilascio in fognatura dei deflussi, in particolare durante gli eventi piovosi di forte intensità, condividendo con il Gestore del sii gli aspetti tecnici delle soluzioni previste.

Art. 46 - Sversamenti accidentali

1. Il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie, prevedendo altresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentali in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
2. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Gestore, al fine della adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico afferisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente.
3. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente, dal Gestore.
4. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti ed il Gestore devono, tempestivamente, dare comunicazione alla Provincia, all'ARPA, al Comune ed all'EGA competenti per territorio.
5. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio.
6. Il soggetto responsabile dello scarico anomalo è tenuto, a pena di sospensione/revoca dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi della gestione straordinaria dell'impianto di depurazione pubblico, giustificati e rendicontati dal Gestore, dovuti allo sversamento anomalo.

Art. 47 - Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.

2. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:

a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide o solide, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;

b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;

c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;

e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;

f) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);

g) reflui aventi caratteristiche tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C., possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;

h) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi della vigente normativa (es. quali farine fossili esauste, ecc ...);

i) spurghi di fognature private;

j) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;

k) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;

l) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

3. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi del Codice Civile.

Art. 48 - Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Ai fini del comma precedente e secondo quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 13/90 per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal fabbricato non superiore a 100 metri.

3. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, il Gestore potrà chiedere al Sindaco di far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza.
4. L'Utente potrà chiedere all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fuori fognatura (il Comune per gli scarichi domestici) eventuali deroghe anche temporanee, a quanto riportato nei commi precedenti, nei casi di comprovate difficoltà tecniche, vedi attraversamenti di ferrovie, autostrade, fiumi, torrenti ecc. od altri comprovati motivi. Il Comune si esprimerà dopo aver sentito l'EGA ed il Gestore interessato.
5. Il Gestore effettuerà, di norma, i lavori di allacciamento in sede stradale. Qualora la pubblica fognatura sia ubicata in proprietà privata i lavori di allacciamento saranno sempre eseguiti dal Gestore, con oneri a carico dell'Utente, ma sarà a carico dell'Utente l'ottenimento della servitù di passaggio.
6. I proprietari degli immobili situati nella zona interessata dall'entrata in funzione della pubblica fognatura, dovranno provvedere ad allacciarsi nonché allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche in precedenza utilizzate.

Art. 49 - Separazione degli scarichi

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche), che non dovranno essere più convogliate nella fognatura nera.
2. Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.

Art. 50 – Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali

1. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore, dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare la separazione.
2. Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita dal Gestore, solo in casi eccezionali, mediante un apposito "pozzetto di raccordo", posto all'interno della proprietà, da cui si diparte la tubazione che conduce ad un "pozzetto di consegna", posto al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica e quindi alla pubblica fognatura.
3. Il "pozzetto di consegna" dovrà essere adatto per il prelievo di campioni a caduta di liquido, al fine di eventuali controlli delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate.
4. In caso di evidenti impossibilità tecniche (es. vie cittadine) le suddette modalità tecniche di allacciamento potranno non essere rispettate e pertanto nuove modalità dovranno essere concordate con il Gestore.
5. Gli allacciamenti esistenti dovranno essere modificati ed adeguati a quanto previsto nel presente regolamento in caso di interventi di rifacimento degli impianti di fognatura.

Art. 51 - Allacciamento alla pubblica fognatura

1. I lavori relativi all'allacciamento dello scarico fino al limite di proprietà [pozzetto di consegna], saranno eseguiti a cura e spese del richiedente. I lavori necessari dal [pozzetto di consegna] fino alla pubblica fognatura saranno eseguiti a cura del Gestore dietro accettazione del preventivo sulla base dei costi standard riportati nel presente Regolamento.

2. Il Gestore potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di pretrattamento laddove lo ritenga necessario per esigenze tecniche.
3. La manutenzione degli allacciamenti sarà a carico del Gestore dalla pubblica fognatura fino al limite di proprietà, fatto salvo quanto riportato nell'art. 9.

Art. 52 - Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura

1. Nella costruzione delle canalizzazioni interrato all'interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura.
2. Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dal Gestore. Devono essere previste le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di ventilazione.
3. Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le acque posizionate a quota inferiore alla pubblica fognatura, l'immissione dovrà avvenire per gravità tramite un "pozzetto di calma".

Art. 53 - Pozzetto di consegna

1. Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione. La realizzazione del pozzetto di consegna è a carico dell'Utente. L'allaccio alla pubblica fognatura sarà, preferibilmente, realizzato solo dopo che l'utente avrà posato la rete interna ed il pozzetto di consegna, previa verifica con i tecnici del Gestore circa il corretto posizionamento, soprattutto altimetrico, del pozzetto di consegna, in modo da poter realizzare correttamente l'allacciamento.
2. Nel caso in cui il collettore fognario passi in proprietà pubblica, il pozzetto di cui sopra deve essere posizionato nell'ultima proprietà privata adiacente alla proprietà pubblica.
3. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, previo accordo con il Gestore, l'Utente può richiedere all'Ente Pubblico competente l'autorizzazione al posizionamento nella proprietà pubblica.
4. Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.
5. La braga costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore.
6. Il pozzetto è di competenza e manutenzione del proprietario. Il manufatto deve essere di dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, deve essere sempre accessibile in qualsiasi momento.
7. Nei casi di allacci esistenti alla pubblica fognatura realizzati direttamente senza l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza del Gestore con oneri a carico dell'Utente.
8. Nei casi di cui al precedente comma la custodia dell'allacciamento fognario, ivi compresa la segnalazione del malfunzionamento, è in capo all'Utente.

Art. 54 - Impianti di pretrattamento

1. Il titolare dello scarico è responsabile degli impianti di pretrattamento/depurazione e deve garantire la massima efficienza del manufatto, effettuando le necessarie operazioni di autocontrollo e manutenzione delle parti dello stesso, a sue spese.
2. Il titolare dello scarico dovrà dare comunicazione immediata al Gestore di qualsiasi guasto, intervento manutentivo e/o altri eventi eccezionali che abbiano compromesso la piena funzionalità del manufatto. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.
3. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Gestore. Oltre la comunicazione sarà prodotta al Gestore una sintetica nota nella quale sono indicati gli interventi previsti per il ripristino della funzionalità dell'impianto.
4. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare si differenziano in funzione del tipo di fognatura e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue e vengono valutati in sede di autorizzazione.
5. Per situazioni particolari, ove sia tecnicamente accertata l'impossibilità di collocare manufatti di pretrattamento o vasche di stoccaggio dei reflui, sarà cura del Gestore, sentito l'Ente d'Ambito, valutare eventuali deroghe all'installazione di detti manufatti. La valutazione di concedere eventuale deroga sarà funzionale alla reale capacità depurativa dell'impianto e al raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico.

Art. 55 – Controllo degli scarichi

1. Il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.
2. Il Gestore, incaricato del controllo, è autorizzato in qualunque momento a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.
4. L'utente, al momento della presentazione della domanda di allacciamento o di autorizzazione ovvero in caso di modificate condizioni dell'allacciamento/autorizzazione in essere, deve adeguatamente informare gli operatori del Gestore circa i rischi presenti sul sito dell'attività produttiva e relativi alle diverse fasi di lavorazione.
5. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dalla riservatezza d'Ufficio, possono essere archiviate in data-base (numerici, cartografici, fotografici ecc.), elaborate e all'occorrenza divulgate quando trattasi di dati ambientali da/per Soggetti autorizzati (Ato, Gestore, Organi di controllo) ed esclusivamente per le finalità istituzionali.

Art. 56 – Modalità di controllo degli scarichi industriali

1. Durante i controlli potrà essere eseguito il prelievo di un campione dello scarico significativo ai fini della verifica dei limiti di emissione. Un rappresentante della Ditta ha diritto di assistere al prelievo.

2. Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi a intervalli variabili, per formare un campione medio composito in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.
3. Tale campione sarà suddiviso in più aliquote in recipienti adeguatamente sigillati, uno dei quali verrà consegnata al titolare dello scarico, il resto sarà avviato all'analisi da parte del Gestore. Le aliquote dovranno essere significative di ogni componente analizzata.
4. Il campionamento e l'analisi dovranno essere effettuati nel rispetto della vigente normativa e secondo le procedure indicate nell'autorizzazione rilasciata dal SUAP.
5. Per tutte le operazioni effettuate, dovrà essere redatto apposito verbale che sarà lasciato in copia al titolare dello scarico, o suo delegato, nel quale s'indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia.
6. Il Gestore dovrà provvedere ad inviare all'utente i risultati delle analisi entro 30 giorni dalla comunicazione del laboratorio. Nel caso di superamenti, al fine di consentire all'utente di porre in essere adeguate azioni correttive, i risultati dovranno essere tempestivamente comunicati a mezzo e-mail all'utente.

Art. 57 – Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo

1. Prima del recapito in fognatura, le acque reflue industriali devono essere condotte a un pozzetto di ispezione idoneo per il prelievo di campioni e la misurazione dello scarico.
2. Il pozzetto d'ispezione deve essere ubicato prima dell'immissione in pubblica fognatura e posto in un luogo sempre accessibile dal Gestore per l'attività di controllo visivo e per i campionamenti.
3. Resta salva la facoltà del Gestore di indicare l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento.
4. Tutti gli scarichi industriali devono essere dotati di un misuratore di portata. E' ammessa una deroga, valutata dal Gestore in relazione alla qualità dello scarico, per volumi scaricati inferiori a 2.000 mc/anno.
5. Il misuratore di portata è installato a cura e spese dell'utente e sotto la sorveglianza del Gestore. Il Gestore provvederà ad approvare la tipologia del misuratore e ad apporre adeguati sigilli. Al Gestore è garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno per l'attività di controllo.
6. Nel periodo di mancata registrazione degli scarichi è conteggiato all'Utente il volume medio riscontrato nei periodi precedenti.
7. Gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura senza misuratore di portata, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. I contatori sui pozzi devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che ne verifica l'idoneità tecnica e procede all'apposizione del sigillo di controllo.
8. Il Gestore potrà installare, a sua cura e spese, un campionatore in automatico della qualità delle acque scaricate al quale verrà garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno, fermo restando quanto previsto per le sostanze pericolose.

Art. 58 – Controllo delle portate scaricate in fognatura

1. Per gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura i corrispettivi, per i servizi di fognatura e depurazione, sono calcolati

sulla base del volume delle acque prelevate misurato tramite apposito contatore. Le letture del misuratore dovranno essere comunicate al Gestore nella denuncia annuale, da effettuarsi entro il 31 marzo. E' facoltà del Gestore effettuare dei controlli.

2. A tal fine gli utenti sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura.

3. Tali Utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.

4. I contatori devono essere installati a cura e spese degli Utenti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo.

5. In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all'Utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

6. Per le utenze domestiche o a queste assimilate, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata e scaricata in fognatura.

7. Per le utenze industriali il volume da considerare è quello rilevato dall'apposito misuratore sullo scarico che deve essere installato a cura e spese dell'utente e sotto la sorveglianza del Gestore. In mancanza di apposito misuratore si considera, come per le utenze domestiche, un volume pari al cento per cento del volume di acqua fornita a cui si aggiunge quella prelevata da pozzi privati e scaricata in fognatura.

8. Il Gestore esercita le funzioni di vigilanza e controllo verificando l'idoneità tecnica del misuratore sullo scarico ed operando i controlli per rilevare la qualità dello scarico in pubblica fognatura.

Art. 59 – Applicazione della tariffa

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli utenti allacciati alla fognatura.

2. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti allacciati alla pubblica fognatura, se il terminale di scarico è provvisto di impianti di depurazione.

3. Gli scarichi assimilati ai domestici sono assoggettati alla tariffa determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga", sancito dal D.Lgs 152/2006 ed smi.

Art. 60 - Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'utente – Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione.

1. Si richiama quanto previsto nell'art. 21, relativo al servizio di acquedotto, ed inerente alle modalità da adottarsi nel caso di fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'utente.

2. Nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 21 gli importi di fognatura e depurazione vengono determinati sulla base del consumo medio storico. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli.

NORME FINALI

Art. 61 – Sistema Sanzionatorio e penalità

1. Gli Utenti sono tenuti a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Le contravvenzioni possono essere accertate e contestate dagli agenti di P.S. e dal personale del Gestore abilitato. L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
3. Ai titolari di scarichi di acque reflue urbane, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o nella normativa regionale di settore, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento medesima.
4. Le sanzioni saranno erogate, introitate e destinate dal Gestore ai sensi dell'articolo 58 della L.R. 44/2000.
5. In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
6. Agli Utenti di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, che non rispettino i limiti di legge, si applica il sistema sanzionatorio previsto dalle vigenti normative.
7. Agli Utenti di scarichi in pubblica fognatura di acque domestiche, ad esclusione di quelli che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale e/o da servizi igienici, che non rispettino i limiti di cui all'art. 38 del presente Regolamento, è applicata una penale, per ogni superamento, variabile da € 2.500 ad € 10.000 in relazione alla gravità dello scarico ed all'eventuale reiterazione del non rispetto dei limiti.
8. E' possibile la sospensione dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali anche nei casi di morosità dell'Utente protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza della fattura, previo sollecito scritto con un ulteriore preavviso di 30 giorni. Se l'utente non provvede al pagamento entro 6 mesi dalla scadenza della fattura, al fine di rendere disponibile la quota di impianto dedicata all'utente per altri reflui da trattare, il Gestore potrà richiedere al SUAP la revoca dell'autorizzazione.
9. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito della revoca, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella rete fognaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge.
10. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo.

Art. 62 – Reclami

1. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, posta elettronica o direttamente presso le sedi territoriali. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.

Art. 63 - Variazioni del Regolamento

1. Il Gestore si riserva la facoltà di proporre all'Ente di Governo d'Ambito, modifiche al presente Regolamento che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.

2. Ogni proposta di variazione al presente Regolamento è deliberata dall'Ente di Governo d'Ambito, per l'approvazione definitiva ed il Gestore dovrà darne comunicazione all'utente.

Art. 64 – Disposizioni finali

1. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali ed eventualmente di quelli sensibili, forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della propria attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.

2. Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

3. Il Gestore ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.

4. Contestualmente alla stipula del contratto, all'Utente è fornita indicazione dove poter consultare il Regolamento d'Utenza e la Carta del Servizio. L'Utente potrà richiedere al Gestore la copia cartacea del Regolamento e della Carta del Servizio.

5. Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli Utenti interessati possono rivolgersi direttamente al Gestore.

6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, le norme e gli usi vigenti. Eventuali successive disposizioni dell'Autorità rispetto all'approvazione del presente Regolamento ne costituiscono integrazione ed adeguamento automatico.

7. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore può essere inoltrata, per posta, per via telefonica o telematica o direttamente presso la sua Sede, in forma scritta.

8. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.

9. Le operazioni contrattuali di passaggio dalle vecchie gestioni al Gestore del S.I.I. sono gratuite per l'Utente.

10. Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di discordanze tra Regolamento e Carta del Servizio vale quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato e comunque prevalgono le disposizioni dell'Autorità.


11. Le prestazioni varie che il Gestore fornisce all'Utente, se non previste nel tariffario allegato al presente Regolamento, saranno fatturate secondo le tariffe previste dal Gestore.

12. L'Ente di Governo dell'Ambito è garante nei confronti degli Utenti dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici dell'Ente d'Ambito sono a disposizione degli Utenti per la segnalazione di qualsivoglia malfunzionamento nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato.

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

ACQUEDOTTO

ALLACCIAMENTO TIPO




L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.

In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

ACQUEDOTTO

ALLACCIAMENTO CON PRESA ANTINCENDIO




L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.

In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

ACQUEDOTTO

ALLACCIAMENTO TIPO IN NICCHIA



Indicativamente le dimensioni della nicchia sono le seguenti: larghezza cm 60, profondità cm 40 ed altezza cm 60. In ogni caso, prima di realizzare i lavori, l'utente deve sentire il Gestore per realizzare la nicchia di adeguate dimensioni.


L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.

In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

FOGNATURA

ALLACCIAMENTO TIPO




L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al **POZZETTO DI CONSEGNA** (sifonato) escluso da cui parte l'impianto interno.

SCHEMI DI ALLACCIAMENTO

FOGNATURA

ALLACCIAMENTO TIPO CON INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Schema 1: SCHEMA TIPO DI ALLACCIAMENTO A FOGNATURA SEPARATA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					ALL/2	
TARIFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA						
SERVIZIO ACQUEDOTTO						
PREZZO PRESA	STERRATO					
	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"
DIRITTO FISSO per contatore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESA DA 0 A 5 MT	690,00	710,00	740,00	760,00	810,00	900,00
TOTALE PRESA SINO A 5 MT	690,00	710,00	740,00	760,00	810,00	900,00
RIATTIVAZIONE utenza cessata conr normalizzazione presa sino a mt. 5	490,00	510,00	540,00	560,00	610,00	700,00
DEMOLIZIONE PRESA	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
SUPPLEMENTI E VARIE						
RIPRISTINI - per ogni mq in più - su prescrizione dell'ente proprietario della strada - tappeto e fresatura	-----	-----	-----	-----	-----	-----
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE A FORFAIT (per ogni pratica) - Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
SUPPL. MENSOLA/caduna - oltre la prima	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt - scavo - reinterro	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
SUPPL. POZZETTO CONTAT. - formato standard - oltre il primo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
NOTE: EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI O SOGGETTI TERZI SARANNO ADDEBITATI SEPARATAMENTE						

TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA

SERVIZIO ACQUEDOTTO

PREZZO PRESA	ASFALTO-PORFIDO-ACCIOTOLATO					
	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"
DIRITTO FISSO per contatore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESA DA 0 A 5 MT	900,00	920,00	940,00	970,00	1020,00	1250,00
TOTALE PRESA SINO A 5 MT (compreso ripristini asfalto con fresatura e tappetino sino a 5 mq. ca)	900,00	920,00	940,00	970,00	1020,00	1250,00
RIATTIVAZIONE utenza cessata con normalizzazione presa sino a mt. 5	700,00	720,00	740,00	770,00	820,00	1050,00
DEMOLIZIONE PRESA	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
SUPPLEMENTI E VARIE						
RIPRISTINI - per ogni mq in più - su prescrizione dell'ente proprietario della strada - tappeto e fresatura	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE A FORFAIT (per ogni pratica) - Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
SUPPL. MENSOLA/caduna - oltre la prima	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt - scavo e reinterro - materiale arido e binder - tappeto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
SUPPL. POZZETTO CONTAT. - formato standard - oltre il primo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

NOTE: EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI O SOGGETTI TERZI SARANNO ADDEBITATI SEPARATAMENTE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TARIFFE PER ALLACCIAMENTI

ALL/2

SERVIZIO FOGNATURA

PREZZO PRESA uso domestico e assimilati	STERRATO	ASFALTO - PORFIDO ACCIOTOLATO
DIRITTO FISSO PER ALLACCIAMENTO	0,00	0,00
PRESA DA 0 A 5 MT (sino a 5 mq)	800,00	1000,00
TOTALE ALLACCIAMENTO	800,00	1000,00
SUPPLEMENTI E VARIE		
RIPRISTINI - per ogni mq in più - su prescrizione dell'ente proprietario della strada - tappeto e fresatura	-----	25,00
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE A FORFAIT (per ogni pratica) - Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali	150,00	150,00
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt - scavo - reinterro - materiale arido e binder	80,00	110,00

T I P O L O G I E D I U T E N Z A

USI DOMESTICI

Utenze domestiche e di comunità, le quali utilizzano l'acqua per la soddisfazione dei bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle relative pertinenze

USI AGRICOLI

Azienda Agricola con PARTITA IVA

USO ALLEVAMENTO

Impianto con solo utilizzo di allevamento verificabile con Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà che deve essere presentata dal Titolare dell'allevamento

UTENZE PRODUTTIVE

Utenze con utilizzi collegati allo svolgimento di attività produttive di tipo:

- Artigianale
- Commerciale
- Industriale

come da certificato C.C.I.A.A.

ALTRI USI

Utenze con utilizzi che non rientrano nelle categorie precedenti

Utenze con utilizzo esclusivo per CANTIERE

UTENZE COMUNALI

Utenze comunali e provinciali di Servizio Pubblico a scopi istituzionali (scuole, campi sportivi comunali, asilo comunale , ...)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		ALL/4
TARIFFE PRESTAZIONI VARIE		
1.	COSTI DI PREVENTIVAZIONE E SOPRALLUOGO	€ 60,00
2.	SOPRALLUOGO E/O INTERVENTO IN SEGUITO A CHIAMATA DELL'UTENTE (l'importo viene corrisposto dall'utente solo nel caso in cui l'inconveniente non sia riconducibile alla rete idrica pubblica) - intervento di chiusura presa - intervento di apertura presa - controllo lettura contatore - riattivazione con solo apertura presa - intervento di mancata installazione del contatore per cause imputabili all'utente - verifica del livello di pressione risultato nella norma - verifica del misuratore da parte di tecnici del gestore su richiesta dell'utente - uscita del tecnico per recuperare la copia del contratto sottoscritto dall'utente già sollecitata dal gestore e non trasmessa dall'utente	€ 60,00
3.	RIMBORSO SPESE SOLLECITO	€ 10,00
4.	CHIUSURA E RIAPERTURA ACQUA, NON CONTESTUALI, A SEGUITO INADEMPIENZE CONTRATTUALI	€ 120,00
5.	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE COLONNINA PER ALLACCIAMENTO FORFETTARIO	€ 60,00
6.	COSTI VERIFICA CONTATORE (comprensivi dei costi di sostituzione del contatore) da corrispondere solo se l'esito della verifica riporta un errore di misurazione che rientra nel 5% oppure se il contatore sottostima i consumi - senza smontaggio/apertura contatore da parte di operatori dell'Ente verificatore Euro 190 (comprensivo dei costi Ente verificatore) per qn 1,5/3,5 + costo vivo contatore Euro 250 (comprensivo dei costi Ente verificatore) per qn 5/10 + costo vivo contatore Euro 310 (comprensivo dei costi Ente verificatore) per qn 15 + costo vivo contatore (per qn s'intende la portata nominale del contaore indicata sullo stesso) - addizionale ai suddetti costi per smontaggio/apertura contatore da parte di operatori dell'Ente verificatore Euro 100,00	
7.	A - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE aziendale (solo per i comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale nr. 5) B - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE PRIVATA (prelievo alla fonte)	€ 120,00 a prelievo + € 1,50/km € 70,00 a prelievo
8.	SOSTITUZIONE CONTATORE DANNEGGIATO PER NEGLIGENZA DELL'UTENTE Euro 70,00 + costo vivo contatore	

TARIFFE PRESTAZIONI VARIE

9.	SPESE CONTRATTUALI --> spese di scrittura --> deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali --> posa contatore per attivazione nuova utenza --> Bolli	€ 13,00
		come da indicazioni AEEGSI
		€ 50,00
		in vigore all'atto della stipula del contratto
10.	INTERVENTI SPECIFICI RICHIESTI DALL'UTENTE - costi per controlli impianti di acquedotto e fognatura (es. videoispezioni, utilizzo di traccianti, ricerca fughe, ecc...) richiesti dall'utente e riguardanti problematiche non di responsabilità del gestore - diritto di chiamata Euro - costo orario ad operatore comprensivo dell'utilizzo di attrezzatura e materiali (rimborso per massimo di due operatori) - costo specifico ad operatore per attività di videoispezione fognature con l'utilizzo di telecamera (rimborso massimo di due operatori) Qualora la problematica (perdite, infiltrazioni ...) sia causata dagli impianti del servizio idrico integrato di competenza del gestore, l'utente non deve pagare nulla	€ 50,00
		Euro/ora 35,00
		Euro/ora 55,00
11.	SPESE ISTRUTTORIE PARERE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE spese istruttorie per rilascio parere legato all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle attività produttive (comprensivo di eventuali sopralluoghi e verifiche)	€ 150,00
12.	SPESE ISTRUTTORIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE spese istruttorie per rilascio parere inerente la realizzazione di opere di urbanizzazione, a carico del soggetto privato proponente l'intervento (comprensivo di sopralluoghi e collaudi)	€ 150,00
13.	DIRITTO DI CHIAMATA PER ROTTURE IMPIANTI PUBBLICI causate da terzi	€ 150,00

Gli importi riportati nel presente Regolamento sono al netto di IVA.

L'Ente d'Ambito è a disposizione degli utenti ai seguenti numeri:



Ente di Governo dell'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato

Sede c/o Provincia di Asti;
Uffici in Via Antica Zecca n. 3 – 14100 ASTI
Tel 0141-351.442
Fax. 0141 – 592.263
e- mail infoato5asti@legalmail.it
www.ato5astigiano.it

I Gestori che erogano il servizio, raggruppati nella Società Consortile Servizi Idrici Astigiano Monferrato (SIAM), sono i seguenti:

<p>ASTI Servizi Pubblici S.p.A</p>	<p>C.so Don Minzoni n. 86 – 14100 Asti Tel. 0141-434611 – Fax. 0141-434666 e-mail info@asp.asti.it asp.asti@pec.it www.asp.asti.it</p>
<p>Acquedotto della Piana S.p.A.</p>	<p>Via Carlo V n. 53 – 14019 Villanova d'Asti (AT) Tel. 0141-946609 – Fax. 0141-945105 e-mail info@acquedottopiana.it www.acquedottopiana.it</p>
	<p>Loc. Bellangero n. 321 – San Marzanotto 14050 ASTI Tel. 0141-53260 – Fax. 0141-597832 e-mail acquedottovaltiglione@legalmail.it www.acquedottovaltiglione.it</p>
<p>ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.</p>	
	<p>Sede legale Via Ferraris n. 3 Direzione: Via Ferraris n. 3 14036 Moncalvo (AT) Tel. 0141-911111 – Fax. 0141-911142 e-mail info@ccam.it ccam@legalmail.it www.ccam.it</p>
<p>Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato</p>	